

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5717

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTAGNETTI PIERLUIGI, NUCCI MAURO,
LUSETTI, GALLI, AGRUSTI**

Presentata il 30 maggio 1991

**Modifica dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990,
n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, porrà certamente non pochi problemi interpretativi, stante la delicatezza della materia.

Su quasi tutti detti problemi sarebbe, senz'altro, presuntuoso pensare di introdurre modifiche atte ad eliminarli in via preventiva: infatti, solo la riflessione dogmatica, l'orientamento giurisprudenziale e l'esperienza forense potranno aiutare ad assumere i provvedimenti legislativi più opportuni al fine di garantire che il nuovo processo civile consenta realmente di fare giustizia.

In questo momento, sembra, però, opportuno evitare che la nuova legge, subito e senz'altro, faccia ingiustizia!

Il comma 8 dell'articolo 90 del testo legislativo in esame, infatti, contiene una disposizione che rischia di creare non irrilevanti problemi e di determinare situazioni di denegata giustizia, posto che statuisce che si applichino ai giudizi in corso al 1° gennaio 1992, in quanto non derogate dalle disposizioni degli altri commi dello stesso articolo 90, le norme della nuova legge. Il che, in particolare, comporta la decadenza di cui all'articolo 24 della legge considerata. Questo articolo, novellando integralmente l'articolo 190 del codice di procedura civile, prevede termini perentori di presentazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con la conseguenza che, stante il già ricordato comma 8 dell'arti-

colo 90 della cosiddetta riforma del processo civile, qualora gli avvocati non si ricordino di rispettare il suddetto articolo 24 per le cause assegnate a sentenza — magari tempo fa e dagli avvocati scadenzati secondo il vecchio codice — per udienze del 1992 o degli anni successivi (i tempi della giustizia civile, infatti, fanno sì che ben possano già esserci cause assegnate a sentenza per quegli anni o per gli anni successivi), si avrà la decadenza della facoltà di presentare atti defensionali, peraltro essenziali.

Quanto meno, evidenti ragioni di opportunità inducono a proporre che il comma 8 dell'articolo 90 venga modificato, nel senso di fare salvo per quanto riguarda i tempi e i modi di deposito e scambio delle comparse conclusionali la previgente normativa per tutte le cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma del processo civile, potendosi altrimenti creare disguidi a nessuno sostanzialmente imputabili, epperò atti ad impedire che sia data giustizia.

Da queste considerazioni nasce il progetto di legge di seguito proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è aggiunto il seguente periodo: « Per le cause assegnate a sentenza prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni previgenti ».